

REGOLAMENTO E TARIFFARIO

PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI E PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI IN CONSEGNA AI “MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA”

Approvato dal C.d.A. con Delibera n. 3 del 17/02/2026

PREMESSA

Ai fini della determinazione dei canoni di concessione in uso degli spazi e/o dei corrispettivi di riproduzione di beni culturali in gestione ai *Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa*, nel rispetto e in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche e integrazioni e dal D.M. 11 aprile 2023 n. 161, recante “*Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*”, per come modificato dal D.M. 21 marzo 2024 n. 108, sono individuate due diverse tipologie di concessioni come di seguito specificato:

- 1) riproduzione di beni;
- 2) uso degli spazi.

Si precisa che i canoni di concessione e i corrispettivi di riproduzione non comprendono gli eventuali diritti dei terzi derivanti dall’uso delle riproduzioni di opere protette dalle norme sul diritto d’autore, che dovranno essere quantificati e liquidati ai titolari del diritto.

Tabella 1 – Tipologie di concessioni e macro-prodotti

Sezioni	Tipologia concessione	di	Macro-prodotti
A	Riproduzione beni	di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stampe fotografiche 2. Fotocopie 3. Immagini digitali 4. Diapositive 5. Microfilm (duplicazione e ingrandimento) 6. Serigrafie digitali
B	Uso degli spazi		<ol style="list-style-type: none"> 7. Uso degli spazi per finalità istituzionali 8. Uso individuale per finalità non lucrative 9. Uso individuale per finalità lucrative

REGOLAMENTO E TARIFFARIO PER LE RIPRODUZIONI DEI BENI CULTURALI

Art. 1 – Oggetto

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le modalità di riproduzione dei beni culturali in consegna ai Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, nonché le modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni alla riproduzione ed al conseguente uso delle immagini stesse, in qualunque forma realizzate, ai sensi degli articoli 106, 107 e 108 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

È libera la riproduzione e divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini dei beni culturali in consegna ai musei per scopi di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, purché attuata con modalità e mezzi che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione a sorgenti luminose (art. 108, comma 3 e 3bis), in ogni caso nel rispetto dell'integrità fisica del bene e del diritto d'autore (art. 107).

Le riprese fotografiche e audiovisive che comportano invece l'occupazione fisica degli spazi in via esclusiva, il contatto fisico con i beni in consegna ai Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, l'uso di cavalletti, treppiedi, flash e altra strumentazione che esponga i beni a sorgenti luminose artificiali e il sorvolo di droni devono essere preventivamente autorizzate, così come l'uso delle riproduzioni per finalità commerciali.

Art. 2 – Modalità di richiesta dell'autorizzazione

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3-bis, del Codice, è libera la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del titolo II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi.

Al di fuori dei casi di cui al citato articolo 108, comma 3- bis, è necessaria l'autorizzazione di questa Amministrazione. Al fine di ottenere l'Autorizzazione, è necessario fare richiesta, almeno 30 giorni prima, tramite gli appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale : <https://melfivenosa.cultura.gov.it/> da inviare via e-mail al seguente indirizzo: mupa-mel-ven@cultura.gov.it

Le richieste saranno valutate ed autorizzate dalla Direzione a condizione che le finalità siano ritenute compatibili con le esigenze di tutela, valorizzazione e decoro dei beni culturali in consegna.

Art. 3 – Modalità di pagamento dei diritti di riproduzione

L'autorizzazione alla riproduzione dei beni in consegna ai Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa è subordinata al pagamento di un canone di concessione di diritti di riproduzione sull'uso commerciale delle immagini, stabilito dal presente regolamento.

Il pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario intestato a Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa secondo quanto indicato nei moduli di richiesta.

Le spese per il bonifico sono a carico del Concessionario e non potranno essere detratte dal pagamento.

Il richiedente si impegna a inviare copia del bonifico effettuato al seguente indirizzo di posta elettronica mupa-mel-ven@cultura.gov.it entro i tre giorni lavorativi precedenti lo svolgimento delle riproduzioni.

Art. 4 Rimborso per le riproduzioni

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione o di studio, purché attuate senza scopo di lucro (articolo 108, comma 3, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3-bis del Codice, sono in ogni caso libere:

- la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici, sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Analogamente, sono da considerarsi libere in quanto finalizzate a “studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale” ai sensi del citato articolo 108, comma 3-bis, del Codice – le riproduzioni di immagini di beni culturali contenute in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque (c.d. open access) in quanto prive di un prezzo di copertina.

Si specifica che sono gratuite:

1. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i volumi a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
2. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
3. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
4. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
5. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
6. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
7. le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
8. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell'ambito di accordi di collaborazione istituzionale.

Si precisa che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa stessa. I richiedenti sono tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per eseguire le riproduzioni. Il rimborso riguarda esclusivamente i costi vivi in rapporto alla richiesta di riproduzione ovvero i costi sostenuti per la riproduzione ex novo e per la fornitura.

Nessun rimborso spese è dovuto per le riproduzioni già disponibili on-line che restano liberamente scaricabili e per le riproduzioni eseguite direttamente da privati purché realizzate nel rispetto di quanto previsto all'art. 108, comma 3-bis, punto 1), del Codice.

L'importo del rimborso è determinato in base ad una Tariffa unitaria, calcolata sulla base di quanto previsto nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Rimborso per riproduzioni

Macro prodotti	Colore	Formato	Metrica	Rimborso
Stampe Fotografiche	Bianco/nero e colore	9x12 cm	A stampa	€ 2,00
		13x18 cm	A stampa	€ 2,50
		18x24 cm	A stampa	€ 5,50
		24x30 cm	A stampa	€ 5,50
		30x40 cm	A stampa	€ 9,00
		40x50 cm	A stampa	€ 17,00
		50x60 cm	A stampa	€ 21,00
		>50x60 cm	A stampa	€ 53,00
Fotocopie	Bianco/nero	A4	A fotocopia	€ 0,08
		A3	A fotocopia	€ 0,15
	Colore	A4	A fotocopia	€ 0,50
		A3	A fotocopia	€ 1,00
Immagini digitali	Bianco/Nero e colore	Per il web (72 PPI)	A imagine	€ 5,00
		Per la stampa (300 ppi)	A imagine	€ 7,00
		Gigapixel	A imagine	Al costo di produzione di mercato
		Reflectance transformation imaging (RTI)	A imagine	Al costo di produzione di mercato
		Acquisizione 3D	A oggetto digitale	Al costo di produzione di mercato
Diapositive	Bianco/Nero e colore	Digitalizzazione	A diapositiva	€ 2,00
Microfilm	Qualsiasi formato	Digitalizzazione	A fotogramma	€ 1,00
	A4	Ingrandimento	A ingrandimento	€ 1,00
	A3	Ingrandimento	A ingrandimento	€ 1,30
	A2	Ingrandimento	A ingrandimento	€ 1,50

Esempio: Tipologia di richiesta: riproduzione di due stampe fotografiche a colori formato 30x40 richieste all'Amministrazione da privati per motivi di studio

Tariffa applicata: 2 x 9,00 € = 18,00 €

Art. 5 Tariffe per le riproduzioni

Nel caso in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati al di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente per il tramite dei macro-prodotti di cui alla Tabella 1, Sezione A, il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che viene determinato moltiplicando:

- la Tariffa unitaria di cui alla Tabella 2 (Rimborso per riproduzioni, sub colonna “Rimborso”);
- per un coefficiente differenziato in funzione dell'uso/destinazione delle riproduzioni, secondo quanto previsto dalla Tabella 3 (Uso/destinazione delle riproduzioni), salvo il caso di cui al n. 8, il cui valore va invece sommato per un coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi (numero minimo

e massimo di riproduzioni su diverse classi dimensionali) o relativo alla tiratura (numero minimo e massimo di copie delle pubblicazioni per le quali si intende utilizzare le riproduzioni), secondo quanto riportato nella Tabella 4 (*Quantità/Tiratura delle riproduzioni– Prodotti editoriali online - Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive*).

I coefficienti di quantità e tiratura sono applicati alternativamente in funzione della tipologia di riproduzione del bene (ad esempio, tiratura per le pubblicazioni, quantità per i prodotti derivati o c.d. gadget).

Nel caso in cui le riproduzioni siano già in possesso del soggetto che ne chiede solo il riuso, la tariffa unitaria di base da utilizzare per il calcolo del corrispettivo è fissata forfettariamente in euro 5,00, salvo che la Tabella 2 non preveda un rimborso più basso.

Tabella 3 – Uso/destinazione delle riproduzioni

Destinazione delle riproduzioni	Coefficiente
1. Cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali cartacei (con tiratura superiore a 4000 copie) o distribuiti <i>on line</i> a pagamento	1,5
2. Esposizione temporanea su supporti tangibili diversificati	3
3. Esposizione a carattere permanente su supporti tangibili diversificati	4
4. Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive	4
5. Pubblicazioni in copertina	5
6. Altri volumi, pubblicazioni e riviste periodiche	2
7. Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere)	minimo 3% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica da sommare al valore base
8. Uso promozionale e pubblicitario (associazione tra immagine e marchio)	(i seguenti fattori sono da considerarsi minimi e da moltiplicare tra loro)
- valore base	10
- campagne pubblicitarie realizzate da multinazionali	10
- campagna pubblicitaria solo via web	5
- campagna pubblicitaria su quotidiani e/o spazi pubblici	10
- campagna pubblicitaria con spot televisivi	10

Tabella 4 – Quantità/Tiratura delle riproduzioni – Prodotti editoriali online - Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive

Quantità (per prodotti commerciali di cui alla Tabella 3, nn. 2, 3 e 7)	Coefficiente
Fino a 1.000 pezzi	2
Da 1.001 a 2.000 pezzi	3
Da 2.001 a 4.000 pezzi	4,5
da 4.001 a 8.000 pezzi	6
Da 8.001 a 12.000 pezzi	7,5
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1000 pezzi vi è un coefficiente addizionale pari a 0,5	
Cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali cartacei (con tiratura superiore a 4000 copie) o distribuiti <i>online</i> a pagamento	Coefficiente
	2
Tiratura per prodotti editoriali cartacei diversi da quelli di cui alla Tabella 3, n. 1	Coefficiente
Fino a 1.000 copie	2
Fino a 2.000 copie	3
Fino a 3.000 copie	4
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1.000 copie si applica un coefficiente addizionale pari a 0,5	
Prodotti editoriali <i>online</i> diversi da quelli di cui alla Tabella 3, n. 1	Coefficiente
	2
Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive	Coefficiente
	4

Art. 6 Serigrafie digitali destinate al mercato

Ai fini della riproduzione di beni culturali allo scopo di produrre copie o serigrafie digitali in altissima definizione, ciascun istituto che ha in consegna il bene oggetto di riproduzione, individua preliminarmente il livello di pregio dell'opera, sulla base delle tariffe di cui alla Tabella 5 (Tariffe per livello di pregio).

Tabella 5 – Tariffe per livello di pregio

Livello di pregio	Tariffa minima
Medio	€ 1.000,00
Alto	€ 2.000,00
Eccezionale	€ 5.000,00

Ai fini della valutazione in ordine al livello di pregio dei beni oggetto di riproduzione, si riportano di seguito una serie di elementi per la relativa valutazione:

- stato di conservazione;
- epoca di realizzazione;
- autore o bottega;
- stile, importanza storica e artistica;
- testimonianza unica o eccezionale di un'epoca/periodo;
- influenza sullo stile artistico del periodo di riferimento.

Per le copie o serigrafie digitali in altissima definizione di beni culturali in consegna agli istituti, destinate alla commercializzazione, realizzate su supporto fisico, autenticate e/o numerate in serie destinate alla commercializzazione in mercati determinati, l'istituto concedente individua la tariffa applicabile ai fini della concessione, sommando:

- la tariffa individuata in base al livello di pregio dell'opera all'interno degli intervalli di cui alla Tabella 5 (*Tariffe per livello di pregio*);
- al coefficiente percentuale sul prezzo di vendita, come individuato alla Tabella 6 (*Coefficiente percentuale sul prezzo di vendita*).

Tabella 6 – Coefficiente percentuale sul prezzo di vendita

Vendite	Coefficiente minimo
Prezzo vendita	10% da incrementare eventualmente valutando caso per caso, in relazione al contesto di vendita finale

Art. 7 – Casi di esenzione dal pagamento del canone e dei diritti di riproduzione

Le riprese fotografiche e audiovisive professionali commissionate dalla Pubblica Amministrazione e quelle effettuate nel diritto di cronaca sono esonerate dal pagamento del canone concessorio e dai diritti di riproduzione. La Direzione, al fine di promuovere la mission istituzionale, si riserva inoltre la facoltà di determinare l'esonero totale o parziale dal pagamento del canone di concessione e/o dei diritti di riproduzione per la diffusione di riproduzioni fotografiche e prodotti audiovisivi in considerazione della loro natura culturale, divulgativa e didattica di particolare interesse pubblico, sociale o collettivo, e dei benefici economici derivanti dalla più ampia libera circolazione nazionale e internazionale delle immagini del patrimonio di pertinenza dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa. Altre riprese di carattere commerciale possono essere concesse in via gratuita in base a normative apposite decretate dalla Direzione Generale Musei del MIC.

Art. 8 – Tempistica di inoltro delle domande

Le istanze dovranno pervenire con 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

Art. 9 Obblighi assunti dal richiedente sull'uso di immagine

Tutte le riproduzioni dovranno recare espressamente nei credits della pubblicazione il riferimento al concedente “Ministero della Cultura – Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa”; il richiedente si impegna a consegnare alla Direzione, copia di tutte le riproduzioni pubblicate che potranno essere utilizzate per scopi istituzionali e pubblicati sui social.

Art. 10- Responsabilità

Il soggetto autorizzato alla riproduzione si impegna, sotto la propria responsabilità, a non arrecare danno alla tutela e alla fruizione dei beni culturali in consegna ai Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa. Si impegna altresì al rispetto delle aree archeologiche e all'utilizzo di attrezzature compatibili con la tutela dei beni oggetto delle riprese, nonché al rispetto degli orari e date concordati con la Direzione.

Il richiedente avrà cura di applicare tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza del personale in servizio e dei visitatori del sito. Nessuna responsabilità potrà infatti essere attribuita ai Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa per danni, di qualsiasi natura, cagionati a persone o cose all'interno del bene concesso in uso e per tutta la durata della concessione.

Art. 11 – Vigilanza

L'Amministrazione ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso degli spazi e delle attrezzature nel corso della concessione per le riproduzioni e uso immagini.

REGOLAMENTO E TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei siti di competenza dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa ai fini della realizzazione di eventi, manifestazioni, riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche e ne stabilisce nel contempo le tariffe e le modalità di utilizzo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

La presente Sezione ha ad oggetto la concessione d'uso di spazi presenti nell'ambito delle strutture in consegna a tale Istituto concedente. I canoni di cui alla presente Sezione sono da intendersi come relativi alla sola concessione d'uso dello spazio e non comprendono, pertanto, alcun servizio accessorio (ad esempio, somministrazione di cibi e/o bevande, servizi di accoglienza, etc.). Si intendono escluse dal canone:

- le somme da destinare al personale del Ministero della cultura per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, da erogarsi dal terzo concessionario o autorizzato, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017, 205 e di cui alla circolare della Direzione generale Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018;
- le spese connesse all'eventuale cauzione richiesta dal concedente a garanzia del risarcimento da danni a cose o a persone, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.

Tali eventuali oneri aggiuntivi, ricorrendone i presupposti, sono applicati anche alle concessioni a titolo gratuito.

Art. 2 – Requisiti

Gli spazi di competenza dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa sono utilizzabili dai soggetti promotori e organizzatori di eventi/attività con finalità culturali, didattiche, sociali, ricreative, promozionali e similari (riunioni, congressi, convegni, mostre, spettacoli, etc).

Gli spazi possono essere concessi solo per un uso compatibile con le finalità istituzionali di questa Amministrazione. I requisiti richiesti devono rispettare i seguenti criteri generali:

- coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione;
- compatibilità con i fini di tutela, di valorizzazione e sicurezza del sito;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

- assenza di pregiudizio o potenziale danno all'immagine dell'Amministrazione e/o delle sue iniziative;
- assenza di contenzioso con l'Amministrazione.

I Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, a insindacabile giudizio, si riservano di non autorizzare la concessione d'uso dei suddetti spazi, qualora:

- a) ritengano che possa derivarne un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) la reputino non compatibile con i fini istituzionali, culturali e di immagine.

Art. 3 – Modalità di richiesta dell'autorizzazione

Al fine di ottenere l'Autorizzazione per l'uso temporaneo degli spazi, è necessario fare richiesta tramite gli appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale : <https://melfivenosa.cultura.gov.it/> da inviare via e-mail al seguente indirizzo: mupa-mel-ven@cultura.gov.it

Le richieste saranno valutate ed autorizzate dalla Direzione a condizione che le finalità siano ritenute compatibili con le esigenze di tutela, valorizzazione e decoro dei beni culturali in consegna.

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di uso degli spazi richiesti in concessione.

La concessione, in ogni caso, è sempre condizionata alla disponibilità degli spazi richiesti. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di indicare spazi diversi e alternativi a quelli oggetto della richiesta, qualora quelli indicati non siano disponibili ovvero non siano considerati idonei alla tipologia dell'evento per il quale viene presentata istanza.

Le richieste di concessione d'uso occasionale di spazi per servizio fotografico di matrimonio dovranno pervenire all'indirizzo e-mail mupa-mel-ven@cultura.gov.it almeno 30 giorni prima della data prevista.

Art. 4 Uso degli spazi per finalità istituzionali

Nel caso di concessione d'uso di spazi a scopi istituzionali (ad esempio, per eventi organizzati nell'ambito di collaborazioni istituzionali tra enti privati o soggetti pubblici con il Ministero) non si considera dovuto alcun corrispettivo al ricorrere dei seguenti requisiti e presupposti:

- a) l'evento è organizzato in partnership con il Ministero, anche da un ente da esso vigilato ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 478;

- b) ove non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), il progetto tecnico-scientifico è definito unitamente ad un organo del Ministero e/o attraverso la presenza, nel Comitato scientifico o nel Comitato organizzatore della manifestazione o dell'evento, di un rappresentante del Ministero;
- c) ove non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b), l'evento è organizzato nell'ambito di collaborazioni istituzionali con enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale.

Nondimeno, anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere precedenti e la concessione degli spazi avvenga a titolo gratuito, i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa possono comunque richiedere un contributo forfettario per l'utilizzo degli spazi in ragione dei costi sostenuti per la messa a disposizione degli spazi (pulizie, consumi, ecc.).

Art. 5 Uso individuale

I canoni sono individuati mediante una preliminare e puntuale mappatura degli spazi oggetto di concessione e in considerazione dei seguenti parametri:

- quantificazione dei metri quadrati di cui si compone lo spazio;
- individuazione del livello di pregio del sito e dello spazio in concessione, anche in base ai seguenti criteri:
 - testimonianza unica o eccezionale di un'epoca e/o di un periodo storico;
 - influenza sullo sviluppo e sulla progettazione del periodo di riferimento;
 - realizzazione su commissione di eminenti casate e/o esecuzione da architetti e/o artisti di rilevanza;
 - presenza di affreschi, stemmi, mosaici graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi artistici, architettonici e/o decorativi;
 - presenza di collezioni d'arte permanenti;
 - conformità rispetto alle tecniche costruttive e ai caratteri architettonici e stilistici originali.
- finalità della richiesta di concessione in uso (lucrative o non lucrative, anche connesse alla riproduzione);
- natura dell'evento;
- stagionalità;
- valutazione comparativa delle tariffe di mercato.

Nel caso in cui l'occupazione degli spazi non avvenga per l'intera giornata, è possibile sostituire la tariffa giornaliera con una tariffa per monte ore.

Nel caso in cui il richiedente preveda un biglietto di ingresso, oltre al canone potrà essere previsto anche il pagamento, in favore del concedente, di cd. *royalties* in una percentuale e secondo modalità da determinarsi sulla base di specifici accordi tra le parti rispetto ai corrispettivi connessi al numero di biglietti venduti.

Nessun canone è dovuto per l'uso degli spazi connesso alla riproduzione di beni culturali nell'esercizio del diritto- dovere di cronaca.

Art. 6 Eventi musicali e di spettacolo

Nei luoghi della cultura potranno essere promossi eventi. In caso di eventi musicali e/o di spettacolo, realizzati da enti vigilati dal Ministero, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021 n. 478, e, più in generale, di eventi musicali e/o di spettacolo di particolare qualità artistica o adeguata rilevanza, anche con pubblico pagante, l'autorità che ha in consegna il bene, dopo attento esame della natura dell'evento sotto il profilo della valorizzazione, dell'apporto di notorietà e della divulgazione culturale e turistica per lo spazio e il territorio, potrà valutare una riduzione o un azzeramento del canone. Per riduzioni consistenti del canone e per il suo azzeramento è comunque richiesto il parere dell'organo amministrativo di vertice del Ministero.

Art. 7– Allestimento degli spazi

L'Amministrazione concederà l'uso degli spazi richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione. Ogni sistemazione o allestimento dovrà essere effettuata dal richiedente previa autorizzazione della Direzione dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa.

Per le manifestazioni che richiedono l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa.

Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma concordato e sotto il controllo del personale dell'Amministrazione.

Art. 8 Beni di proprietà del richiedente

L'Amministrazione e il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati nei locali di proprietà o in uso al concessionario; pertanto, gli stessi non rispondono di eventuali ammanchi, furti o danni che dovessero essere lamentati dal concessionario.

Art. 9 Revoca per motivi di pubblico interesse

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora il concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nell'atto di concessione.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante lo svolgimento degli eventi/attività, in ogni momento e senza preavviso alcuno, a fine di verificare la puntuale osservanza a di quanto pattuito e concordato tra le parti.

Art. 10 Responsabilità

Ogni concessionario è responsabile del buon uso degli spazi, degli eventuali beni mobili e delle attrezzature date in concessione. L'Amministrazione sarà risarcita per eventuali danni causati alle strutture durante il periodo di concessione.

Nel caso di accertati danni provocati alle strutture e ai beni, durante e in conseguenza dell'uso degli spazi, il concessionario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno provocato attraverso bonifico bancario oppure mediante l'acquisto diretto dell'attrezzatura danneggiata da parte del concessionario.

L'Amministrazione non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'utilizzo degli spazi dati in concessione.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni legislative, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 11 Tariffe e modalità di pagamento

La determinazione del canone resta in capo all'autorità che ha in consegna il bene, che dovrà valutare, caso per caso, l'uso a cui è destinata la richiesta in rapporto alle opportunità di promozione culturale del bene, al rischio per la sua conservazione, alla sottrazione alla pubblica fruizione.

L'uso degli spazi è soggetto al pagamento dei canoni e dei corrispettivi di seguito determinati e corrisposti in via anticipata.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa secondo quanto indicato nei moduli di richiesta.

Le spese per il bonifico sono a carico del Concessionario e non potranno essere detratte dal pagamento.

Il richiedente si impegna a inviare copia del bonifico effettuato al seguente indirizzo di posta elettronica mupa-mel-ven@cultura.gov.it entro i tre giorni lavorativi precedenti lo svolgimento delle riproduzioni.

Nei casi in cui dall'attività in concessione si ritiene possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'Amministrazione determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

TARIFFARI

TARIFFE GIORNALIERE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI			
	Eventi e manifestazioni culturali *1	Riprese video e foto *2	Servizio fotografico per matrimoni *3
CASTELLO DI MELFI			
Cortile Principale	€ 1.200 – 12.000	€ 800 – 4.000	
Cortile Cisterna	€ 600 – 6.000	€ 400 – 2.000	
Sala del Trono	€ 900 – 9.000	€ 600 – 3.000	
Terza Sala	€ 600 – 4.800	€ 400 – 2.000	
Sala Doria	€ 1.050 – 8.400	€ 700 – 3.500	
Museo	€ 4.200 – 42.000	€ 2.800 – 14.000	
Aree Esterne (cortile principale, cortile cisterna, cortile rimessa)			€ 200
CASTELLO DI LAGOPESOLE			
Cortile maggiore	€ 1.350 – 13.500	€ 900 – 4.500	€ 200
Cappella Palatina	€ 1.050 – 8.400	€ 700 – 3.500	
MUSEO ARCHEOLOGICO “M. TORELLI” E PARCO ARCHEOLOGICO DI VENOSA			
Parco Archeologico (compresi Incompiuta e Anfiteatro)	€ 3.600-36.000	€ 2.400-12.000	€ 200
Incompiuta	€ 2.400-24.000	€ 1.600-8.000	
Anfiteatro	€ 2.400-24.000	€ 1.600-8.000	
Prato lato S. Rocco	€ 1.200-12.000	€ 800-4.000	
Museo	€ 1.200-12.000	€ 800-4.000	
Cisterne Romane	€ 600-6.000	€ 400-2.000	
Sala Conferenze	€ 450-4.500	€ 300-1.500	
Saletta adiacente sala conferenze	€ 300-3.000	€ 200-1.000	

***1** Le tariffe fanno riferimento alla concessione del bene per un giorno di utilizzo e per un numero congruo di partecipanti, tenendo conto delle caratteristiche relative all'accessibilità dei luoghi e alle esigenze di tutela dei siti. Nel caso di concessione che riguardi più giorni, una serie di eventi svolti nell'ambito della stessa concessione o un elevato numero di partecipanti, sarà l'Amministrazione a valutare l'entità del canone concessorio. L'Amministrazione si riserva altresì di valutare l'autorizzazione ad eventuali altri usi (ad es. aggiunta di spazio per coffee break) purché coerenti con la mission dell'Istituto, e di computare il canone. Nel caso in cui l'utilizzo degli spazi non avvenga per l'intera giornata, l'Amministrazione potrà sostituire la tariffa giornaliera con una tariffa per monte ore.

L'Amministrazione si riserva di valutare la quotazione del canone all'interno del range indicato, tenendo conto della complessità dell'eventuale allestimento nonché delle possibili limitazioni alla fruizione pubblica, che potranno comunque essere sempre e solo parziali, derivanti dalla realizzazione dell'evento proposto.

***2** Le tariffe fanno riferimento alla concessione del bene per un giorno di utilizzo, da concordare con l'Amministrazione. Nel caso di concessione che riguardi più giorni o una serie di eventi svolti nell'ambito della stessa concessione oppure riprese nelle sale del Museo, sarà l'Amministrazione a valutare l'entità del canone concessorio. Nel caso in cui l'utilizzo degli spazi non avvenga per l'intera giornata, l'Amministrazione potrà sostituire la tariffa giornaliera con una tariffa per monte ore.

L'Amministrazione si riserva di valutare la quotazione del canone all'interno del range indicato, tenendo conto della tipologia e delle finalità delle riprese nonché delle possibili limitazioni alla fruizione pubblica, che potranno comunque essere sempre e solo parziali, derivanti dalla realizzazione dell'evento proposto.

***3** L'ingresso sarà consentito a un massimo di 5 persone inclusi i fotografi.